



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 03/03/2014

Prot.300/A/1577/14/109/12/2



213905

OGGETTO: Patenti di guida comunitarie ritirate ai sensi dell'articolo 136 *bis* del Codice della Strada.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO – BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA

AOSTA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistiche ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Sono pervenuti numerosi questi in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 136 *bis* del Codice della Strada riguardante "*Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo*" che, al comma 3, ultimo periodo, dispone "*il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta*".

La nuova disposizione, in vigore dal 19 gennaio 2013, acquisito il parere del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che debba essere così applicata:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro il 19 gennaio 2015 e cioè nei due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell'acquisizione di detta residenza.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rappresentato, inoltre, che per le violazioni già accertate, gli Uffici della Motorizzazione non possono trattenere le patenti di guida a loro inviate dalle forze dell'ordine né possono imporre ai titolari di effettuare una conversione che non è obbligatoria fino alla data del 19 gennaio 2015.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

GR/PI

B